



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2007

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Soggetti Passivi
- Art. 3 - Determinazione dell'aliquota
- Art. 4 - Imponibile e versamenti
- Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita con il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

Art. 2
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Monte Porzio Catone al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF.

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito Internet individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4
Imponibile e versamenti

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle deduzioni e/o detrazioni riconosciute ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune.

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota prevista al reddito imponibile dell'anno precedente.

3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati l'acconto è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente

al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

5. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.